

(N. 414)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1949.

Adeguamento dei compensi spettanti alla Società Italiana Autori ed Editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali e per la tenuta del pubblico registro cinematografico.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7, ultimo comma, del decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, dispone che dall'importo dei premi corrisposti ai produttori di film nazionali è detratta una quota in ragione del 3 per cento dell'importo stesso da versarsi alla Società Italiana Autori ed Editori in compenso delle sue prestazioni inerenti al servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali.

L'articolo 14, secondo comma, del precitato decreto-legge stabilisce inoltre che alla Società Italiana Autori ed Editori spetta per la iscrizione dei film nel pubblico registro cinematografico un diritto fisso di lire cinquecento, e per le annotazioni in tale registro o per il rilascio di certificati un diritto a carico del richiedente di lire cinquanta.

La misura di detti compensi, che fu determinata nel 1938, è rimasta finora invariata e risulta oggi inferiore al costo del servizio reso

dalla Società Italiana Autori ed Editori sia per l'attuale diminuita produzione di film nazionali, sia per gli aumenti verificatisi nelle spese generali sostenute dalla Società al fine di mantenere in efficienza l'apposito ufficio che disimpegna il cennato servizio.

L'unito disegno di legge provvede pertanto ad adeguare la misura dei compensi suindicati, portando al 4 per cento la quota spettante alla Società Italiana Autori ed Editori sull'importo dei premi pagati ai produttori di film nazionali, a lire seimila il diritto fisso per la iscrizione dei film nel pubblico registro cinematografico, ed a lire seicento il diritto a carico del richiedente per le annotazioni nel registro stesso o per il rilascio di certificati.

Gli adeguamenti in parola, la cui necessità è stata anche riconosciuta in linea di massima dai rappresentanti della categoria produttiva interessata, non comportano alcun onere finanziario per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il compenso spettante alla Società Italiana Autori ed Editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali, da detrarsi, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, dall'importo dei premi assegnati ai produttori cinematografici, è fissato nella misura del 4 per cento dell'importo dei premi.

Art. 2.

I diritti fissi spettanti alla Società Italiana Autori ed Editori, ai sensi dell'articolo 14 del

regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, per le iscrizioni, le annotazioni ed il rilascio dei certificati relativi al pubblico registro cinematografico, sono stabiliti nella misura di lire seimila per ogni iscrizione di film o cortometraggio e di lire seicento per ogni annotazione di atti o rilascio di certificati.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.